



COMUNE DI CAPOTERRA.

Città Metropolitana di Cagliari

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 in data 13.12.2024)

SOMMARIO

ART. 2 – DEFINIZIONE E FINALITA’ DELLA SPESA DI RAPPRESENTANZA.....	3
ART. 3 - REQUISITI DI LEGITTIMITÀ	3
ART. 4 - SPESE AMMISSIBILI	4
ART. 5 - CASI DI <i>NON</i> AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA	5
ART. 6 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE.....	6
ART 7. – REGISTRO DI CARICO E SCARICO	6
ART. 8 - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE	6
ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE	6

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art. 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina i casi nei quali alla amministrazione comunale è consentito effettuare l'acquisto di spese di rappresentanza.
2. Le disposizioni di tale regolamento, nel garantire la trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità della gestione delle spese di rappresentanza, costituisce attuazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione. In particolare, il presente regolamento ha lo scopo di:
 - a) garantire il contenimento della spesa pubblica;
 - b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
 - c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza.
3. Sono ammissibili solo le spese di rappresentanza rispondenti a quanto disposto dal presente regolamento.

ART. 2 – DEFINIZIONE E FINALITA' DELLA SPESA DI RAPPRESENTANZA

1. Costituiscono "*spese di rappresentanza*" tutte le spese sostenute dall'Ente derivanti da obblighi di relazione, connesse al perseguimento dei propri fini istituzionali e a doveri di ospitalità che consentano di mantenere e accrescere il proprio prestigio, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del ruolo e della presenza attiva della medesima nel contesto sociale, interno ed internazionale.
2. In particolare costituiscono spese di rappresentanza quelle sostenute in occasione di cerimonie, ricorrenze e visite di personalità o delegazioni italiane o straniere ovvero in occasione di incontri, convegni e congressi (organizzati direttamente dall'amministrazione), manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti coinvolto, allo scopo di perseguire l'interesse pubblico attraverso un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere, apprezzare e seguire la propria azione a vantaggio della collettività.
3. Le spese di rappresentanza possono essere legittimamente sostenute nei limiti in cui esse sono idonee ad assumere una valenza rappresentativa e necessarie a perseguire le finalità di cui al comma 1, avuto riguardo per la qualità dei soggetti che esplicano l'attività e della eccezionalità della circostanza, inquadrabile al di fuori delle ordinarie e impersonali operazioni dell'amministrare.

ART. 3 - REQUISITI DI LEGITTIMITÀ

1. I requisiti di legittimità delle spese di rappresentanza sono:

- a) *L'inerenza*: le spese devono essere strettamente connesse con il fine di mantenere o di accrescere il ruolo, il decoro ed il prestigio del Comune di Capoterra;
- b) *La stretta connessione ai fini istituzionali dell'Ente*: le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite solo se rigorosamente giustificate e documentate con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, del rapporto esistente tra l'attività dell'Ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa stessa;
- c) *La congruità e la sobrietà della spesa concretamente sostenuta*: sotto il profilo gestionale, le spese di rappresentanza devono avere carattere di sobrietà e congruità, sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni territoriali ed ai vincoli di bilancio;
- d) *Finalizzazione all'accrescimento del proprio prestigio e reputazione*: l'ente deve beneficiare dei vantaggi connessi all'essere conosciuto ed apprezzato per l'attività che svolge o possa ottenere ricadute positive in termini culturali, economici, di industria, di turismo e di valorizzazione storica, ambientale o di solidarietà.
- e) *L'ufficialità della spesa*: è necessario che le spese oggetto del presente regolamento finanziaio manifestazioni idonee ad attrarre l'attenzione di soggetti a caratura non territoriale. In particolare sono riconducibili alla funzione di rappresentanza le attività e gli eventi tali da far emergere l'esigenza di valorizzare la qualità e specificità del territorio, ovvero l'immagine pubblica del Comune di Capoterra ed il suo ruolo nei confronti di personalità a rilevanza istituzionale.
- f) *L'eccezionalità della spesa*: le spese in argomento devono avere carattere eccezionale rispetto all'ordinaria attività amministrativa di spesa, inclusi i rapporti istituzionali e di servizio dell'ente;
- g) *Riconducibilità della spesa agli organi di vertice dell'Amministrazione comunale*: le spese di rappresentanza possono essere ritenute legittime solo se richiesto dal Sindaco o dal Vice Sindaco del Comune di Capoterra in quanto aventi titolo ad impegnare all'esterno il nome e l'immagine dell'Ente;
- h) *Rappresentatività destinatario della spesa di rappresentanza*: le spese disciplinate dal presente regolamento, ove destinate ad altre Istituzioni o Enti, devono essere eseguite in favore di soggetti esterni particolarmente qualificati, ossia rappresentativi dell'Ente al quale appartengono.

ART. 4 - SPESE AMMISSIBILI

1. Nell'ambito della definizione di cui all'art. 2 nonché dei requisiti di legittimità indicati nell'art. 3 del presente regolamento, sono in particolare considerate spese di rappresentanza, e come tali ammissibili, quelle relative alle seguenti iniziative:
- a. ospitalità offerta in occasione di visite di autorità e personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, politica, culturale e sportiva;
 - b. omaggi floreali e altri doni - ricordo in favore delle autorità e degli ospiti di cui alla precedente lettera a);

- c. acquisto di piccoli doni quali targhe in occasione di particolari ricorrenze indirizzati ad autorità o a singoli cittadini (se rivolti a quest'ultima categoria di destinatari purché nel rispetto di un criterio di ragionevolezza, ad esempio per formulare gli auguri ai cittadini residenti che compiono 100 anni);
 - d. onoranze commemorative in occasione di determinate ricorrenze di rilevanza nazionale (corone d'alloro, presenza del Gonfalone alla cerimonia) in occasione di ricorrenze ufficiali a livello locale, nazionale, internazionale;
2. Le spese di cui al precedente comma 1 sono da intendersi esemplificative e non rivestono carattere tassativo ed esaustivo.

ART. 5 - CASI DI NON AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Non sono configurabili come spese di rappresentanza e pertanto non ammissibili con oneri a carico dell'Ente:
- a) spese prive di funzioni rappresentative verso l'esterno, quali quelle destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispone;
 - b) spese che si risolvono in mere liberalità o in benefici di terzi;
 - c) spese di ospitalità, coffe break, brunch, ristorazione a favore di autorità o altri soggetti esterni, anche se particolarmente qualificati, che rientrano nei normali rapporti istituzionali o relativi ad adempimenti tenuti in veste informale ovvero non ufficiale;
 - d) colazioni, rinfreschi, pranzi, cene a favore di soggetti appartenenti esclusivamente all'Amministrazione comunale o di componenti di commissioni che percepiscono il gettone di presenza, nonché per i professionisti che eseguono prestazioni retribuite per l'Ente;
 - e) spese erogate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
 - f) acquisti di bibite, caffè e di altri generi alimentari per il ristoro degli Amministratori dell'Ente durante le sedute di Giunta e di Consiglio, anche qualora vedano la partecipazione di soggetti esterni;
 - g) ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'ente da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni ecc.);
 - h) omaggi a favore di dipendenti, ex dipendenti, amministratori, ex amministratori dell'Ente (per esempio: targhe in occasione del pensionamento di dipendenti);
 - i) omaggi, doni natalizi o in concomitanza di altre ricorrenze, liberalità e benefici economici ad amministratori e dipendenti dell'ente;
 - j) spese per telegrammi di condoglianze e necrologi in favore di dipendenti, ex dipendenti amministratori ex amministratori dell'Ente o delle loro famiglie;

- k) spese per manifesti, in occasione di ricorrenze nazionali, in quanto da ricomprendere nell'ambito delle spese di pubblicità.

ART. 6 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente regolamento è operata attraverso determinazione del responsabile del settore competente e necessita di adeguata e specifica motivazione, con preciso riferimento agli scopi di pubblico interesse perseguiti, alla correlazione con i fini istituzionali ed alla non riconducibilità ai normali rapporti istituzionali e di servizio.
2. Tutte le spese di cui al presente regolamento sono effettuate entro i limiti dello stanziamento iscritto nel bilancio di previsione finanziario, annuale e pluriennale, e dettagliato dal Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla giunta Comunale.
3. Le spese di rappresentanza sono liquidate dal dirigente del Servizio competente e pagate dal Servizio finanziario previa presentazione di una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, con allegata la relativa documentazione e l'evidenza della qualificazione pubblica o di rilevanza sociale del/dei destinatario/i dell'attività.
4. Le spese sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono rendicontate, pubblicate e trasmesse agli organi di controllo secondo le modalità stabilite dalla legge e meglio specificate all'art. 8 del presente Regolamento.

ART 7. – REGISTRO DI CARICO E SCARICO

1. Qualora venga acquistata una scorta di omaggi ai fini di rappresentanza (per esempio: volumi), è obbligo del settore competente tenere un registro di carico e scarico, allo scopo di poter ricostruire lo scarico dei beni omaggiati, con l'indicazione sia del destinatario del bene che dell'occasione in cui lo stesso è stato consegnato.

ART. 8 - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario devono essere rendicontate in apposito prospetto, sottoscritto dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Servizio Finanziario, dall'Organo di revisione e allegato al rendiconto di gestione, sulla base di quanto previsto dall'art. 16, c. 26, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge n° 148/2011.
2. Entro 10 giorni dall'approvazione il prospetto deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", e trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del previsto periodo di pubblicazione.

- 2.** In conformità alla normativa in materia di Trasparenza degli atti amministrativi, il presente Regolamento è pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale del Comune di Capoterra